

Deliberazione n. 94 della seduta del 03/03/2023.

Oggetto: Legge regionale n. 10 del 20/04/2022, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente". Adesione all'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche" della Calabria. Nomina commissario ad acta Comune di Pianopoli (CZ).

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: Marcello Minenna					
Relatore (se diverso dal proponente): (timbro e firma)					
Dirigente/i Generale/i: Ing. Salvatore Siviglia					
Dirigente di Settore: Ing. Francesco Costantino					

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	Х	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	Х	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	Х	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	Х	
7	EMMA STAINE	Componente	Х	
8	ROSARIO VARI'	Componente	Х	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regional
--

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. __/__ allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il d.lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 20/04/2022, n. 10, recante "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente";

VISTO il D.L. 13/08/2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge 14/09/2011, n. 148;

CONSIDERATO CHE con la richiamata legge regionale n. 10/2022 è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito anche "Autorità"), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), nell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale;

CONSIDERATO CHE, giusta previsione recata dall'art. 3 – bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011, "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo **cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56";

CONSIDERATO, altresì, che, giusta art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/2022, tutti i Comuni della Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, partecipano obbligatoriamente all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria;

VISTO il richiamato art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011, che espressamente prevede che "Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1 marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi";

VISTO l'art. 16 della legge regionale n. 10/2022, espressamente prevede "Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione dell'Autorità, ovvero dei Comuni inadempienti";

VISTA la nota prot. 497318 del 10/11/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", con la quale, essendo decorsi i termini di cui al richiamato D.L. 138/2011, tutti i Comuni della Calabria, sono stati invitati a procedere alla formale adesione all'"Autorità Rifiuti e Risorse Idriche

Calabria", entro 30 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, nonchè comunicato che in difetto, trascorso infruttuosamente detto termine, si sarebbero esercitati i poteri sostitutivi di cui all'art. 3-bis, comma 1-bis, DL 138/2011, ponendo le relative spese a carico dell'Ente;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Pianopoli (CZ) con delibera di consiglio comunale n. 32 del 30.12.2022 si è determinato non aderire all' "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria".
- la delibera in parola risulta adottata in violazione della normativa nazionale e regionale sopra richiamata:
- allo stato attuale si è, pertanto, verificato il presupposto normativo dell'intervento sostitutivo, vale a dire la mancata adesione all'ente di governo dell'ATO;

CONSIDERATO CHE l'organizzazione delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, non più rinviabile, transita dall'ottemperanza alle disposizioni in materia, europee, nazionali e regionali, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, ivi compresi gli enti locali;

RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di dovere ricorrere all'adozione del potere sostitutivo previsto dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e dall'art. 16 della legge regionale n. 10/2022 attraverso la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in sostituzione del Comune di Pianopoli (CZ) inadempiente all'obbligo sopra indicato;

TENUTO CONTO CHE:

- il sig. Giovanna Chiodo, dipendente in forza presso il Dipartimento regionale "Territorio e Tutela dell'Ambiente" possiede i requisiti necessari nonché l'esperienza e la professionalità specifica per lo svolgimento dell'incarico;
- per l'assolvimento dell'incarico il sig. Giovanna Chiodo sarà coadiuvato dal Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014 n.14 recante "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" per le parti ancora vigenti, con espresso riferimento all'art. 2 bis che prevede un compenso per l'attività del commissario ad acta, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

 che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

- 1. Di prendere atto che, per quanto sopra argomentato, che qui si intende integralmente riportato, della mancata adesione del Comune di Pianopoli (CZ) all' Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria" ARRiCal, come disposto dall'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 138/2011 e dall'art. 16 della legge regionale n. 10 del 20/04/2022 con la conseguente applicazione del potere sostitutivo di cui alle medesime norme, che viene esercitato attraverso l'individuazione di un Commissario ad acta
- 2. Di individuare il sig. Giovanna Chiodo quale Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2022, affinché, in sostituzione del Comune di Pianopoli, adotti il provvedimento di adesione all'Ente di Governo d'Ambito denominato "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria", istituito con legge regionale n. 10 del 20/04/2022, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria, di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, nell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, provvedendo al contestuale compimento di tutti gli atti necessari per concludere il procedimento amministrativo ed emanare il provvedimento atto a garantire l'adesione del comune predetto all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
- 3. Di stabilire che il Commissario ad acta sarà coadiuvato dal personale del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente".
- 4. Di conferire, con espresso riferimento al procedimento di cui al precedente art. 2, al su citato Commissario i poteri e le facoltà della Giunta/Consiglio Comunale del Comune di Pianopoli (CZ).
- 5. Di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'adozione del decreto di conferimento dell'incarico, previa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii.
- 6. Di stabilire che al Commissario ad acta, spetta il compenso omnicomprensivo di euro 1.500,00, a carico del Comune di Pianopoli (CZ).
- 7. Di trasmettere al Commissario ad acta, a cura del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
- 8. Di notificare il presente atto, a cura del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", al Commissario ad acta, al Comune di Pianopoli (CZ) e all'Autorità "Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria".
- 9. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE